

AMIU

Comune di Genova (GE)
località Monte Scarpino
Discarica controllata per RnP
(sottocat.lett. c) art. 7 comma 1 DM 03.08.05)

Pozzi di emungimento del percolato dal corpo discarica
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale di Appalto – parte A

06892A-016R07a/TES/VEG/tt

INDICE

<u>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u>	2
<u>ART. 1 - SOGGETTI DELL'APPALTO</u>	2
<u>ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO</u>	2
<u>ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO</u>	2
<u>ART. 4 - CATEGORIA COMPONENTI L'APPALTO</u>	2
<u>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE</u>	3
<u>ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO</u>	3
<u>ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO</u>	3
<u>ART. 7 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ</u>	4
<u>ART. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI</u>	4
<u>ART. 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE</u>	4
<u>ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</u>	5
<u>ART. 11- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E CONDUZIONE DEI LAVORI</u>	5
<u>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	5
<u>ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI</u>	5
<u>ART. 13 - TERMINI DELL'APPALTO</u>	6
<u>ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE</u>	6
<u>ART. 15 – ACCESSI AL CANTIERE</u>	7
<u>ART. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO</u>	7
<u>ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE</u>	7
<u>ART. 18 – CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	8
<u>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA</u>	9
<u>ART. 19 - ANTICIPAZIONI</u>	9
<u>ART. 20 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI</u>	9
<u>ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI</u>	10
<u>ART. 22 - COLLAUDO</u>	10

<u>ART. 23 - RISERVE</u>	10
<u>CAPO 5 – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE</u>	11
<u>ART. 25- PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI</u>	11
<u>CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</u>	11
<u>ART. 26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI</u>	11
<u>ART. 27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO</u>	12
<u>CAPO 7 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</u>	12
<u>ART. 28 – SUBAPPALTO</u>	12
<u>ART. 29 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO</u>	13
<u>ART. 30 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI</u>	13
<u>CAPO 8 – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO</u>	13
<u>ART. 31 – PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA</u>	13
<u>ART. 32 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</u>	14
<u>ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</u>	14
<u>ART. 34 – CUSTODIA DEL CANTIERE</u>	14
<u>ART. 35 - TRACCIAMENTI</u>	14
<u>ART. 36 - COPERTURE ASSICURATIVE</u>	14
<u>ART. 37 – SPESE</u>	15
<u>ART. 38 - STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA</u>	15
<u>ART. 39 – RINVIO ALLE LEGGI</u>	16
<u>ART. 40 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.</u>	16
<u>ART. 41 - PRIVACY</u>	16

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - SOGGETTI DELL'APPALTO

Viene denominato "Stazione Appaltante" – A.M.I.U. Genova S.p.A. parte contrattuale, che assegna l'esecuzione delle opere, mentre viene denominata "Appaltatore" o "Impresa" la parte contrattuale che le assume.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere oggetto del presente contratto di appalto riguardano la realizzazione presso la discarica di Monte Scarpino di n°17 pozzi verticali di grande diametro a profondità comprese tra -15 e -55 m dai piani di lavoro.

Per il dettaglio delle opere da eseguire si rinvia alla progettazione esecutiva redatta dallo Studio S.G.I. Srl di Milano che sarà a disposizione dei concorrenti sul link indicato nel bando di gara.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara è fissato in **€ 486.362,02.= oltre IVA così suddivisi:**

OPERE A MISURA	Importi in Euro	percentuale
Lavori a misura soggette a ribasso	375672,05	77,24%
Costi del personale non soggetti a ribasso	90404,61	18,59%
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	20285,36	4,17%
Totale opere a misura	486362,02	100,00%
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		

Opere in economia	23773,51	==
IVA 10%	51013,55	==
Totale	561149,08	==

L'importo relativo agli oneri del personale ed agli oneri di sicurezza non è soggetto al ribasso d'asta.

Le opere in economia sono a disposizione del Direttore dei lavori e non sono vincolanti per la Stazione Appaltante la quale potrà disporre anche solo parzialmente in base alle esigenze evidenziate nel corso di esecuzione dell'appalto.

Gli importi sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale, nonché tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Il suddetto importo complessivo è presunto e trattandosi di appalto a misura conteggiato sulla base degli interventi effettivamente eseguiti nel rispetto, comunque, dell'Istituto del V° d'obbligo.

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell'IVA.

ART. 4 - CATEGORIA COMPONENTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/10 e s.m.i. l'appalto rientra nella categoria OS21: Opere strutturali speciali classifica II.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto
- b. elenco nuovi prezzi
- c. Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 131 comma 3 lettera b) del D.lgs 163/06
- d. Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui sopra così come previsto dall'art. 131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/06
- e. il Prezzario Ufficiale di Riferimento del Min. LL. PP. – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria edito dalla C.C.I.A.A. di Genova anno 2014
- f) Progettazione esecutiva redatta dallo Studio Geotecnico Italiano Srl di Milano composta da:

016R01E06 - Relazione illustrativa
016R02E04 - Relazione tecnica generale
016R03E02 - Piano manutenzione dell'opera
016R04E04 - CME e QME
016R05E04a - Elenco prezzi
016R05E04b - Quadro incidenza percentuale della mano d'opera
016R07bE04 - CSDA Parte B
016R08E03 - Cronoprogramma
016R08E03 - Allegato al Cronoprogramma
016D01E03 - Planimetria di progetto
015D02E03 - Dettagli e tracciamento

Il documento di cui al punto b) viene allegato al presente capitolato speciale
Il documento di cui al precedente punto d) dovrà essere presentato dall'Appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori

Il documento di cui al punto e) non si allega avvalendosi del disposto di cui all'articolo 99 del R.D. 23 Maggio 1924 n° 827.

La progettazione di cui al precedente punto f) sarà a disposizione dei concorrenti sul link indicato nel bando di gara.

ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'Appaltatore è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto negli elaborati tecnici e grafici.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza, disponibilità ed accettazione degli elaborati tecnici e della documentazione di gara (disciplinare, capitolato speciale e schema di contratto) della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 7 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sopralluogo obbligatorio avverrà, previa prenotazione, contattando i competenti uffici aziendali Tel. 010/5584.214 – 010/5584.282.

Di tale sopralluogo sarà rilasciata una ricevuta da inserire nella busta "Documentazione Amministrativa"

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo obbligatorio l'Appaltatore non potrà dunque eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi l'intervento finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione degli interventi stessi.

ART. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Fatte salve diverse disposizioni della Direzione Lavori verrà lasciata all'Appaltatore la facoltà discrezionale sull'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, ma sempre gestendo gli stessi con personale e mezzi di entità e caratteristiche adeguate, anche in funzione dei tempi e dei programmi di esecuzione degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire attento ed approfondito sopralluogo nelle zone ove dovranno svolgersi le opere, unitamente al Direttore dei Lavori o suo rappresentante, onde prendere atto e conseguentemente verificare i rischi connessi ai profili della sicurezza delle aree interessate, al fine di preordinare ogni necessario ed utile presidio e protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Si precisa che, nei casi in cui durante il predetto sopralluogo fossero evidenziate situazioni di rischio particolari, le relative lavorazioni non potranno mai essere iniziate senza che all'Appaltatore venga rilasciato da parte dell'Azienda, tramite il Direttore dei Lavori, il relativo permesso di lavoro attestante l'avvenuta messa in sicurezza di macchine e/o impianti.

ART. 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge nonché i regolamenti e prescrizioni forniti da A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la buona conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea d'impresе o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitarsi da parte del direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinа, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale del disposto dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 11- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E CONDUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 138 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere oltre a tutti i dati necessari ai fini della Legge 13/8/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ogni variazione della persona di cui sopra, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori contestualmente alla data di consegna come risultante dal Verbale di Consegna degli stessi.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore e andrà a decorrere il termine utile per l'ultimazione delle opere contrattuali.

Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al Responsabile del Procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.

ART. 13 - TERMINI DELL'APPALTO

L'appalto dovrà concludersi entro 58 (cinquatotto) giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna lavori.

ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che le singole lavorazioni procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo dalla data della loro redazione ai sensi dell'Art. 158 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli scioperi, verrà considerato causa di forza maggiore, lo sciopero con dimensione provinciale o regionale o nazionale (generale o del settore/categoria cui appartiene l'Appaltatore).

I termini di ultimazione delle singole lavorazioni, come indicati sull'Odl saranno procrastinati di tanti giorni quanti ne derivano in conseguenza della sospensione dovuta all'evento di forza maggiore.

Il ricorrere di circostanze di forza maggiore che possano giustificare un qualsiasi ritardo rispetto alla data di ultimazione stabilita deve essere denunciato tempestivamente dall'Appaltatore al Committente che provvederà al relativo accertamento.

Gli eventuali danni per cause di forza maggiore subiti dalle opere, beni o dalle attrezzature durante l'esecuzione, o da esse comunque provocati a seguito degli stessi eventi, si intendono a totale carico dell'Appaltatore che si impegna a sollevare il Committente da tutte le spese e risarcimenti cui fosse tenuto.

ART. 15 – ACCESSI AL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di costruzione delle persone addette di qualunque altro "Terzo" Appaltatore al quale siano stati affidati lavori per conto della Stazione Appaltante, nonché l'uso parziale o totale da parte di detti "Terzi" Appaltatori di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento occorrenti all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante potrà loro affidare.

Dovrà comunque essere garantita in ogni momento la libertà di transito alle Forze di Polizia (P.S., Carabinieri, ecc.) ed ai mezzi di soccorso di qualunque genere.

Quanto sopra senza che la Stazione Appaltante abbia a compromettere i tempi di esecuzione dell'opera o intralci il lavoro dell'Appaltatore.

ART. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Gli eventuali ritardi sull'ultimazione dell'appalto secondo la tempistica di cui al precedente art. 13 comporterà l'addebito di una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di grave inadempimento verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione l'articolo 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

5.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 18 – CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno del soggetto appaltatore nei seguenti casi:

- ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni di calendario;

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardasse un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, oltre a tutte le azioni che A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di intraprendere per la **tutela dei propri** interessi, sarà incamerata la cauzione definitiva presentata a garanzia della regolare esecuzione del contratto stesso.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19 - ANTICIPAZIONI

Si applica quanto previsto dall'art. art. 26-ter della legge n. 98 del 2013

ART. 20 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'impresa avrà diritto al pagamento in unica soluzione al termine dei lavori sulla base del conto finale emesso dal Direttore dei Lavori e controfirmato dall'impresa.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/06.

In applicazione della circolare Ministeriale 26/2000, qualora venisse accertata l'inottemperanza agli obblighi a carico dell'appaltatore previsti dal C.C.N.L. per gli operai dipendenti o se tale inottemperanza venisse segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà, oltre il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., di procedere alla sospensione del pagamento del saldo.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammessa per i lavori pubblici (art. 133 comma 2 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ART. 22 - COLLAUDO

Il collaudo verrà redatto ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/06.

ART. 23 - RISERVE

L'Appaltatore deve formulare le proprie richieste e/o riserve sul giornale dei lavori, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla richiesta e/o riserva stessa, anche in forma generica, purché sufficientemente motivata e definita in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Le richieste e/o riserve espresse sul giornale dei lavori dovranno essere esplicitate, entro il termine perentorio di 15 gg. a mezzo lettera raccomandata da inviare al Committente, esponendo le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

L'Appaltatore deve inoltre richiamare sul Registro di Contabilità le richieste e/o riserve suddette, allegando copia della raccomandata inviata al Committente.

Qualora l'Appaltatore, al momento in cui gli viene presentato il Registro di Contabilità per la firma, non sia in grado di espletare le riserve e/o richieste, deve firmare con riserva.

Se l'Appaltatore si rifiuta di firmare il registro di contabilità, il Committente gli dà un termine improrogabile di 15 gg., trascorsi i quali viene annotato su registro il suo rifiuto di firmare.

Il Direttore dei lavori indicherà le proprie deduzioni entro i successivi quindici giorni in una relazione riservata.

Il Committente invierà all'Appaltatore le sue controdeduzioni, fermo restando che non sono da intendersi tacitamente accettate le richieste e/o riserve per le quali la Committente stessa non abbia inviato le controdeduzioni.

Il Committente può sempre rimandare la definizione delle richieste e/o riserve dopo l'ultimazione dei lavori.

In ogni caso le richieste e/o riserve non danno la facoltà dell'Appaltatore di sospendere o di ritardare l'esecuzione dei lavori o di non ottemperare alle prescrizioni della Committente.

Le richieste e/o riserve già presentate sul Registro di Contabilità non ancora definite dovranno essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento successivo.

Nei casi in cui uno o entrambi i documenti contabili succitati non vengano compilati, l'Appaltatore è esonerato dal rispetto delle formalità connesse con tali documenti.

Le richieste e/o riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e procedure di cui sopra saranno considerate decadute e nulle ad ogni effetto.

CAPO 5 – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

ART. 25- PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI

Per l'eventuale esecuzione di opere, noleggi o forniture di materiali non compresi nel presente Appalto, dovrà essere preventivamente approvata una perizia di accordo di nuovi prezzi redatta in base a quelli indicati sul Prezzario Regionale delle Opere Edili edito dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, modificati come da ribasso d'asta.

In caso di mancato accordo nella determinazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire ugualmente le opere relative richieste dalla Stazione Appaltante al prezzo formulato dalla Direzione Lavori.

Per le eventuali lavorazioni da eseguirsi con mano d'opera in economia si ricorrerà all'applicazione della tabella ASSEDIL in vigore al momento della lavorazione stessa.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 7 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 28 – SUBAPPALTO

Per il subappalto valgono le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e di cui all'art. 170 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In applicazione del disposto dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo della categoria prevalente.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione di subappalto senza l'autorizzazione darà luogo a tutte le conseguenze di legge.

Nel rispetto della determinazione n. 6/2003 dell'Autorità dei lavori Pubblici, con la quale vengono regolamentati i subaffidamenti non classificati come subappalti, si precisa quanto segue:

1) Forniture con posa in opera e/o noli a caldo

- Se il valore della fornitura o del nolo supera quello della mano d'opera il subaffidamento **non sarà mai** considerato subappalto;

- se il valore della mano d'opera supera quello della fornitura o del nolo il subaffidamento non sarà considerato subappalto solo se contenuto complessivamente **entro il 2%** dell'importo contrattuale.

Per entrambi i suddetti casi l'appaltatore, entro 5 giorni dal presunto avvio dell'attività, dovrà far pervenire a A.M.I.U. S.p.A. comunicazione del subaffidamento allegando copia del contratto o documento equivalente (ordine o preventivo) stipulato con la ditta subaffidataria nonché elenco del personale e dei mezzi d'opera impiegati per l'esecuzione del subaffidamento.

Entro le 24 ore precedenti l'avvio dell'attività, l'appaltatore dovrà comunicare al Direttore Lavori (via mail o via fax) il giorno e l'ora in cui avverrà la consegna del materiale da posare in opera.

Al momento della fornitura dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori copia del documento di trasporto (D.D.T) del materiale da posare in opera.

Quando l'appaltatore ne sarà in possesso, dovrà infine trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A. copia della fattura quietanzata emessa dalla ditta subaffidataria per la fornitura e posa o nolo a caldo in opera eseguita.

2) Subaffidamenti di lavori

Tali attività, se affidate dall'appaltatore ad altra impresa, saranno considerate ad ogni effetto subappalto **anche se di importo inferiore al 2%** e pertanto soggette all'applicazione della normativa vigente in materia di subappalto con termini (se inferiori al 2%) ridotti alla metà per il rilascio della relativa autorizzazione al subappalto.

ART. 29 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 30 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

I pagamenti verranno comunque effettuati da A.M.I.U. Genova S.p.A. all'Appaltatore, che sarà tenuto ad osservare le prescrizioni di cui al predetto art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti di volta in volta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

CAPO 8 – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 31 – PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 32 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora nel corso dell'appalto sorgessero controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, le stesse saranno devolute interamente al giudice ordinario. Pertanto è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, , anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Stazione Appaltante, sia la Direzione Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

ART. 34 – CUSTODIA DEL CANTIERE

É a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 35 - TRACCIAMENTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali sopralluoghi se richiesti dal responsabile A.M.I.U. Genova S.p.A. per l'appalto per l'esecuzione di uno specifico O.D.L.

ART. 36 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D. Lgs. 163/06, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne A.M.I.U. Genova S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il massimale di tale polizza è fissato in € 500.000,00.=

ART. 37 – SPESE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- Tutte le spese relative alla stipula del contratto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono al netto dell'I.V.A.

Sono a carico della Stazione Appaltante la concessione annuale sul territorio per l'inquinamento acustico ed alcuni materiali che saranno acquistati direttamente da A.M.I.U. Genova S.p.A. come rilevabile dall'elenco Nuovi Prezzi allegato.

ART. 38 - STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di

rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, pertanto prima della stipula stessa l'aggiudicatario dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. Il numero di marche da € 16,00.= che gli verranno richieste. (sul contratto e sul capitolato speciale ad esso allegato oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

ART. 39 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e d.P.R. 207/10 e s.m.i.

ART. 40 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano implicitamente di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della lettera di invito.

ART. 41 - PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.